

1.2. Condizioni da integrare nella licenza generale di trasferimento per operazioni di riparazione e manutenzione

L'elenco di condizioni che segue non è esaustivo. Ulteriori condizioni aggiunte da uno Stato membro non possono tuttavia essere in contrasto con le condizioni sottoelencate né possono comprometterle.

Validità geografica:	Spazio economico europeo ⁽¹⁾
Trasferimento a fini di riparazione:	trasferimento di un prodotto per la difesa ai fini della riparazione e non del suo ammodernamento o miglioramento in termini di aumento della prestazione.
Trasferimento a fini di manutenzione:	trasferimento di un prodotto per la difesa ai fini della manutenzione e non del suo ammodernamento o miglioramento in termini di aumento della prestazione.
Restituzione:	gli Stati membri possono chiedere se esista una precedente autorizzazione per il trasferimento originale dell'articolo restituito in seguito alla riparazione. Per la restituzione di prodotti per la difesa in seguito a riparazione o manutenzione, gli Stati membri sono tenuti a scegliere una delle seguenti opzioni: <ol style="list-style-type: none">l'esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/43/CE;la pubblicazione di una specifica licenza generale di trasferimento per la restituzione di prodotti per la difesa in seguito alla riparazione o manutenzione, con almeno lo stesso elenco di prodotti per la difesa ammissibili;l'integrazione della restituzione nella licenza generale di trasferimento per operazioni di riparazione e/o manutenzione.
Durata:	gli Stati membri possono specificare un termine entro il quale il prodotto per la difesa deve essere restituito.

2. SEGUITO

Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 1º luglio 2019.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito alle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.

3. DESTINATARI

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione
Elżbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Nella decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (GU L 318 del 28.11.2013, pag. 12), che ha integrato nell'accordo SEE la direttiva 2009/43/CE, è stato inserito un chiaro testo di adattamento: «La presente direttiva non si applica al Liechtenstein».

